



Istituto Scolastico Paritario “Sacra Famiglia”

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-ECONOMICO PER L'IMPRESA

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PRINCIPI GENERALI

1. Tutti coloro che partecipano alla vita della scuola sono tenuti ad osservare i principi di una corretta e qualificata convivenza civile, nel rispetto reciproco e dei diritti personali e collettivi.
2. L'azione normativa dell'atteggiamento e del comportamento è tradizionalmente presente nell'Istituto scolastico SACRA FAMIGLIA e tutti gli aderenti al Progetto Educativo sono tenuti all'osservanza del Regolamento d'Istituto.
3. La scuola richiama, pertanto, gli studenti al rispetto delle norme di condotta, al fine di promuovere la prevenzione di comportamenti a rischio, garantire la sicurezza all'interno delle strutture scolastiche e assicurare la realizzazione del diritto di tutti gli allievi allo studio, in un ambiente non socialmente disturbato.
4. La scuola è da considerarsi un bene comune e, pertanto, tutti coloro che ne usufruiscono devono collaborare per consentire la buona conservazione dei locali, degli arredi e degli spazi esterni di pertinenza della scuola stessa.
5. L'intervento sanzionatorio, che deriva dalla mancata osservanza delle norme contenute nel Regolamento, appare in sostanza diretto a vigilare sul corretto esercizio della libertà individuale, nell'interesse dei soggetti che compongono la comunità, ed in particolare nell'interesse di tutti gli allievi.

Art. 1

Ingresso – uscita degli studenti

1. L'ingresso degli studenti nelle aule avviene entro le ore 8.00. I docenti saranno in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. L'ingresso e l'uscita al di fuori del normale orario scolastico costituiscono un evento **eccezionale**, soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'istituzione scolastica.
3. La richiesta di ingresso in ritardo o uscita anticipata andrà presentata tramite diario o registro elettronico il giorno precedente.
4. L'autorizzazione per gli ingressi e le uscite al di fuori del normale orario viene concessa dal Coordinatore del plesso scolastico.
5. Gli ingressi e le uscite al di fuori del normale orario scolastico si configurano come:
 - a. **Ritardo nell'ingresso a scuola:** dopo le ore 8.05 l'alunno accede all'edificio scolastico munito di giustificazione. La deroga a tale disposizione viene concessa solo in presenza di eventi eccezionali (malfunzionamento di servizi pubblici, scioperi, eventi meteorologici, ...)
 - b. **Ingresso differito e uscita anticipata:** Nel caso che l'entrata o l'uscita fuori orario sia dovuta a visite mediche o esami clinici, il relativo certificato dovrà essere consegnato al coordinatore del plesso scolastico. I minori potranno uscire solo se accompagnati da un genitore. Di norma non potranno essere concessi permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata che superino la metà dell'orario della giornata di lezione dello studente.

Si ricorda che le entrate e le uscite fuori orario, se troppo frequenti, incidono sul credito scolastico assegnato all'alunno e sul voto di condotta a fine anno.

6. Gli alunni, anche se maggiorenni, non possono giustificare ingressi posticipati e uscite anticipate.
7. L'uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni è consentita solo in caso di particolare necessità. Anche al momento del cambio di insegnante gli alunni non devono uscire dall'aula.

Art.2

Assenze

1. L'assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle lezioni e a tutte le altre attività scolastiche (visite culturali, lavori di gruppo, manifestazioni sportive ...) programmate dagli organi collegiali competenti è un dovere fondamentale dello studente.
2. Le assenze degli alunni devono essere giustificate, tramite l'apposito spazio del diario al rientro a scuola, da uno dei genitori o tutori. Le giustificazioni vanno annotate sul registro di classe dal docente della prima ora. Eccezionalmente la giustificazione può essere portata il giorno successivo. In caso di ulteriore ritardo nella presentazione della giustificazione, per essere riammesso in classe, lo studente deve rivolgersi al Coordinatore del plesso.
3. È prerogativa del Coordinatore del plesso, o dell'insegnante da lui delegato, accettare o meno la giustificazione di un'assenza. Nel caso in cui la giustificazione non fosse accettata, il Coordinatore del plesso ne darà tempestiva e motivata comunicazione alla famiglia. Nessuna assenza può restare ingiustificata.
4. Il controllo sulla ripetitività di assenze e/o ritardi viene effettuato dal coordinatore di classe, il quale provvede ad informare regolarmente il Coordinatore del plesso dell'andamento delle assenze in modo da poter prendere i necessari provvedimenti atti a correggere eventuali anomalie.
5. Gli alunni maggiorenni, se autorizzati per iscritto dalle famiglia, possono giustificare autonomamente solo le assenze.

Art 3

Norme di comportamento

1. Gli studenti devono assumere un atteggiamento corretto e mantenere un comportamento coerente con i principi cui la scuola si ispira, sia all'interno dell'Istituto sia nelle immediate vicinanze.
2. Gli allievi sono tenuti al rispetto formale e verbale nei confronti del Coordinatore del plesso, dei docenti, del personale di servizio, dei compagni e di quanti partecipano alla comunità del SACRA FAMIGLIA.
3. Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni.
4. La scelta di una scuola cattolica implica l'accettazione dell'insegnamento della Religione Cattolica e la disponibilità da parte degli alunni alla condivisione di esperienze di carattere religioso e formativo.
5. Gli allievi devono assolvere quotidianamente e diligentemente i doveri di studio.
6. Gli allievi hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato le strutture ed i macchinari in dotazione alla scuola e di non arrecare danno al patrimonio dell'Istituto, come da Art. 4 del Regolamento.
7. Gli alunni devono evitare qualunque comportamento a rischio per la salute e per l'incolumità propria ed altrui, sia durante le attività didattiche sia nelle visite culturali o di istruzione.
8. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento appropriato al contesto scolastico, evitando gonne e pantaloni corti e scollature eccessive.

Art. 4

Utilizzo delle strutture

1. Ogni studente deve utilizzare correttamente le strutture della scuola.
2. Gli alunni sono responsabili dell'aula o del locale temporaneamente assegnato i quali devono essere mantenuti sempre in ordine.

3. Tutti gli allievi sono tenuti ad usare con la massima cura i libri, le suppellettili, le attrezzature didattiche, sportive e ricreative in ogni locale della scuola e negli spazi esterni di pertinenza della stessa. Ciascuno risponde personalmente dei danni causati al patrimonio della scuola ed è tenuto al risarcimento in solido.
4. Gli alunni devono vigilare personalmente sui propri effetti personali. La scuola non assume nessuna responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti di beni ed effetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule e negli altri ambienti dell'Istituto.

Art. 5

Divieti

1. È vietato introdurre nella scuola sostanze ed oggetti pericolosi per la salute e l'incolumità delle persone o la sicurezza delle strutture dell'istituto. I docenti sono autorizzati a ritirare quanto ritenuto fonte di pericolo, e a consegnarlo al Coordinatore di plesso, segnalando l'accaduto sul registro di classe.
2. Gli alunni non possono utilizzare il telefono cellulare o il tablet in classe (neppure durante l'intervallo), se non autorizzati dall'insegnante. Durante le ore di lezione i cellulari saranno custoditi in un apposito contenitore, all'interno della classe. La omessa osservanza della norma da parte degli alunni autorizza i docenti al ritiro del cellulare, che verrà conservato nell'ufficio del Coordinatore di plesso, dove i genitori potranno ritirarlo. La scuola garantisce la reperibilità dello studente, in caso di necessità, attraverso segreteria e centralino.
3. È fatto assoluto divieto di fumare negli ambienti della scuola. I trasgressori saranno puniti dal personale autorizzato secondo la normativa vigente. Il rispetto del divieto di fumare assume una valenza didattica e formativa in quanto l'educazione alla salute è uno dei compiti istituzionali della scuola.

Art. 6

Assemblee studentesche di classe

È consentito lo svolgimento di un'assemblea al mese, fatta eccezione dell'ultimo mese di scuola.

Lo svolgimento delle assemblee studentesche di classe deve avere i seguenti requisiti:

- L'assemblea va richiesta per iscritto al Coordinatore di plesso con almeno 3 giorni di anticipo;
- La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e deve essere firmata in calce dai rappresentanti di classe e dal docente nella cui ora si svolge, avendo cura che vi sia una rotazione delle ore e dei giorni durante l'anno scolastico;
- Il docente in servizio può restare in aula e collaborare per l'ordinato svolgimento dei lavori. Qualora riscontri l'impossibilità di un ordinato svolgimento potrà sospendere l'assemblea stessa.
- I rappresentanti di classe degli allievi redigono un sintetico verbale da consegnare al docente ed al Coordinatore di plesso.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PRINCIPI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

- a. intenzionalità del comportamento;
- b. imprudenza e grado di negligenza dimostrati;
- c. rilevanza degli obblighi violati;
- d. grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti e a terzi;
- e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- f. concorso, nella mancanza, di più studenti in accordo fra loro.

2. Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con il criterio del dialogo e del confronto, dando congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.

3. La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile.
4. Le sanzioni che prevedano allontanamento di uno o più studenti dalla scuola devono sempre essere assunte da Organi Collegiali.
5. La scuola si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla scuola in casi di provata gravità della trasgressione, o se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
6. Nei periodi di eventuale allontanamento, non superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione scuola-famiglia, in modo che lo studente possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa con regolarità. Alternativamente allo studente verrà attribuita una sospensione con obbligo di frequenza; in tale periodo egli svolgerà attività didattiche e lavori socialmente utili.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed

eventualmente con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

Premessi tali principi generali (cfr. D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare:

Art.1

Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

- a. negligenza nell'assolvimento dei doveri quali svolgimento dei compiti in classe o a casa, assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza;
- b. disturbo dell'attività didattica;
- c. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche quali scritte o imbrattamento dei muri, dei banchi ecc, violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- d. inosservanza delle norme previste dal Regolamento d'Istituto;
- e. atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell'Istituzione scolastica;
- f. mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti;
- g. atti di violenza tanto più gravi se comportano lesioni.

Art. 2

Sanzioni disciplinari

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1. ammonizione verbale o scritta sul diario o sul Registro di classe per le infrazioni di cui alla lettera **a** dell'art. 1;
2. invio negli uffici direttivi per l'infrazione di cui alla lettera **b** dell'art. 1;
3. riparazione del danno con ammonizione scritta, o allontanamento dalle lezioni, sempre con riparazione del danno, da uno a tre giorni a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera **c** dell'art. 1;
4. ammonizione scritta e/o allontanamento dalle lezioni, da uno a tre giorni, a seconda della gravità per le infrazioni di cui alle lettere **d** ed **e** dell'art. 1;
5. ammonizione scritta e allontanamento dalla comunità scolastica per più di tre giorni fino all'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera **f** e **g** dell'art. 1;
6. attività di collaborazione di un minimo di dieci ore nel corso dell'anno scolastico, sotto la guida dei docenti.

Art. 3

Organi competenti

Sono organi competenti per l'erogazione delle sanzioni:

- a. i singoli docenti ed il Coordinatore di plesso per le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola;
- b. il consiglio di classe per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di 5 giorni;
- c. il consiglio di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di 15 giorni;
- d. il Consiglio di Istituto per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni.

Art. 4

Procedure

1. Prima di applicare la sanzione della sospensione, lo Studente riceve formale contestazione, di norma non oltre 5 gg. dall'evento.
2. Nel termine massimo di due giorni lo Studente risponde per iscritto alla contestazione.
3. Entro 7 giorni, anche in base alla risposta ricevuta, viene deliberata la sanzione con esplicita motivazione.
4. Entro due giorni la delibera viene notificata all'interessato.
5. La sanzione deliberata diventa esecutiva 48 ore dopo la notifica all'interessato, ovvero 48 ore dopo la pronuncia dell'Organo di Garanzia in caso di appello, ovvero dal giorno di presentazione della rinuncia scritta al ricorso da parte dell'interessato, ovvero dal giorno di scadenza dei termini di ricorso.
6. Contro le sanzioni deliberate da Organi Collegiali (sospensione con allontanamento), è ammesso ricorso, entro 2 giorni, all'Organo di Garanzia, che decide in via definitiva ai sensi dell'Art 328 del D.L.vo n°297/94 (T.U.).
7. L'organo di garanzia interno, presieduto dal Dirigente Scolastico, è formato da un rappresentante, eletto ad ogni inizio di anno scolastico, dei Genitori, Studenti, Docenti.
8. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni. Di ogni seduta viene redatto verbale; il segretario verbalizzante viene designato dal Dirigente Scolastico. Le deliberazioni sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. I consiglieri non possono astenersi dal voto in fase deliberante.

9. L'organo di Garanzia ha competenza anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.M. 249/98).

Art. 5

Valutazione della condotta

Costituisce parte integrante della sanzione l'abbassamento del voto di condotta che, secondo le norme vigenti, rientra nel computo della media scolastica del profitto. Esso viene attribuito sulla base dei criteri di valutazione predisposti dal Collegio dei Docenti.

La valutazione insufficiente in condotta (=5/10) determina la non ammissione all'anno successivo e, per gli studenti della V classe, la non ammissione all'Esame di Stato; l'insufficienza in condotta viene attribuita nei casi di gravissime mancanze disciplinari come quelle che determinano l'allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni e/o l'esclusione dallo scrutinio finale.

Art. 6

Messa alla prova

La messa alla prova consiste in un periodo di osservazione del comportamento dello studente, da parte di tutti i docenti della classe in cui è inserito, per valutare la recidiva, e per un periodo non inferiore ai 15 giorni. La messa alla prova dello studente è stabilita dal Consiglio di classe in sede di camera di consiglio per l'applicazione della sanzione della sospensione ed è successiva, in ordine temporale, all'esecuzione della medesima. La messa alla prova può essere decisa solo per gli allievi che hanno commesso infrazioni non immediatamente pericolose per la comunità. Sulla decisione di messa alla prova non è ammesso appello al Consiglio di garanzia. Trascorso il periodo, il Coordinatore di classe, sentiti i docenti, relaziona al Dirigente scolastico, il quale informa lo studente ed i genitori sull'esito del periodo di osservazione.

La relazione negativa dei docenti sull'esito della messa alla prova può essere motivo di ulteriore allontanamento dalla scuola, ovvero di allontanamento definitivo.

Art.7

Sostituzione delle sanzioni

Il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali: operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici o collaborazione con il personale ausiliario o riordino della biblioteca o ricerche e /o attività di studio ed approfondimento coerenti con l'infrazione commessa. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.